SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 155**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

DECRETO 10 aprile 1987, n. 261.

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato. Pag. 3

Ministero della sanità

DECRETO 18 giugno 1987.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica del presidio ospedaliero «consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari per l'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico . . . . Pag. 6

DECRETO 19 giugno 1987.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica generale del Policlinico nuovo dell'Università degli studi di Siena ad espletare attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico . . . . Pag. 6

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 2 giugno 1987.

Approvazione della sfera di applicazione regolante l'assunzione di contratti con durata inferiore a dieci anni per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore ed è autorizzata l'assunzione senza visita medica e senza carenza di rischi rientranti in convenzioni stipulate con banche, associazioni, enti e simili, secondo quanto richiesto dalla S.p.a. Allianz-Pace, in Milano. Pag. 7

Ministero dell'interno

DECRETO 23 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Nardò-Gallipoli . . . . Pag. 8

DECRETO 23 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e di Anagni-Alatri . . . . Pag. 9

DECRETO 23 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia . . . . Pag. 10

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 19 giugno 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cons.A.P.Ri. - Consorzio agricolo produttori riso - Società cooperativa a r.l.», in Pavia, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 11

DECRETO 22 giugno 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Edilizia Cassiopea 1956, in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 11

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 19 giugno 1987.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi del decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, art. 5, comma 9, a seguito delle eccezionali gelate verificatesi dal 1° al 13 marzo 1987 nella regione Calabria per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Pag. 12

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 29, 30 giugno e 1° luglio 1987 . . . . Pag. 13

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 25 maggio 1987, n. **12.**

Legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente «Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità» - Art. 34 . . . . Pag. 18

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica, a cinquantanove posti ad impiegato della seconda qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro . . . . Pag. 19

Università «La Sapienza» di Roma: Concorso ad un posto di assistente tecnico . . . . Pag. 24

Istituto universitario navale di Napoli: Concorso ad un posto di tecnico coadiutore Pag. 26

Università di Lecce:

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a due posti di tecnico coadiutore . . . . Pag. 29

Diari delle prove d'esame dei concorsi pubblici ad un posto di segretario, a due posti di aiuto-bibliotecario e a tre posti di coadiutore . . . . Pag. 29

Università di Firenze: Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario . Pag. 29

Università di Urbino: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario Pag. 29

Università di Cassino: Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario . Pag. 29

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale: Diario delle prove scritte del pubblico concorso a sedici posti di ruolo nella qualifica professionale di collaboratore tecnico . . . . Pag. 30

Regione Veneto: Concorso ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 21 . . . . Pag. 30

Regione Sicilia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36 . . . . Pag. 30

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 30

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 30 giugno 1987, n. 252, concernente: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1987). Pag. 30

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno nel periodo dal 1° febbraio 1987 al 28 febbraio 1987 ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

87A5211

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 aprile 1987, n. 261.

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113;

Considerato che ai sensi del comma 3 del predetto art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, occorre determinare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6/856 medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, i progetti per l'assunzione di allievi ufficiali di coperta e di macchina, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, debbono essere presentati, dalle imprese armatoriali, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione XIV - Viale dell'Arte - Roma.

2. Il contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, non è cumulabile con i benefici della legge 11 aprile 1986, n. 113.

3. Ai fini delle priorità per l'ammissione al contributo, ai sensi del successivo art. 4, comma 1, si tiene conto della data di presentazione dei progetti al Ministero della marina mercantile e della conformità dei progetti medesimi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.

Art. 2.

1. I progetti, di cui al precedente art. 1, dovranno riguardare l'assunzione degli iscritti nelle matricole della gente di mare con le qualifiche di allievo ufficiale di coperta e di allievo ufficiale di macchina.

2. Su ogni nave mercantile nazionale possono essere imbarcati, in soprannumero alle tabelle di armamento, un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, che, all'atto dell'imbarco, non abbiano superato i ventinove anni di età.

3. Per navi mercantili nazionali si intendono, ai fini del presente decreto, le navi che effettuano qualsiasi tipo di navigazione con esclusione, ai sensi dell'art. 298, comma 2, del regolamento al codice della navigazione (marittima), di quella effettuata entro il limite del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti tra di loro.

4. Il contratto di formazione e lavoro dovrà prevedere, per ciascun allievo ufficiale, periodi di imbarco anche non continuativi, nel rispetto della normativa sugli avvicendamenti prevista dai contratti collettivi di categoria, di durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro mesi.

5. I contratti di formazione e lavoro relativi a ciascun progetto dovranno concludersi entro e non oltre trentasei mesi dalla data di trasmissione al titolare del progetto del decreto di ammissione al contributo, di cui al successivo art. 4, comma 1.

6. Responsabile dello svolgimento dell'attività formativa a bordo è il comando della nave, che rilascerà apposita dichiarazione sui relativi periodi di formazione e lavoro sino al compimento dell'intero arco formativo.

Art. 3.

1. I progetti di cui al precedente art. 1, da prodursi in duplice copia, dovranno contenere i seguenti elementi:

a) individuazione dell'impresa armatoriale (ditta o ragione sociale, sede) e codice fiscale;

b) nome o numero e ufficio marittimo di iscrizione delle navi interessate al progetto, con certificazione dell'autorità marittima circa il tipo di navigazione effettuata in relazione al comma 3 del precedente art. 2;

c) numero dei marittimi interessati al progetto con indicazione delle relative qualifiche;

d) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;

e) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro, con indicazione dei programmi formativi in relazione alla qualificazione professionale da acquisire;

f) durata del contratto di formazione e lavoro;

g) richiesta del contributo di cui all'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Art. 4.

1. L'ammissione al contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale di cui al successivo comma.

2. Il comitato interministeriale, nominato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, è composto:

dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile, con funzione di presidente;

da due funzionari della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da due funzionari del Ministero del tesoro.

3. Le funzioni di segretario del comitato interministeriale sono svolte da un funzionario della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale.

Art. 5.

1. Il decreto di cui al comma 1 del precedente art. 4 è trasmesso al titolare del progetto, il quale provvederà a presentarne copia, ai fini del nulla-osta all'assunzione, all'ufficio di collocamento della gente di mare presso il quale sarà istituito lo speciale turno aziendale dei marittimi da imbarcare in base al progetto nonché, ai fini di cui al comma 1 del successivo art. 6, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti in relazione ai compartimenti marittimi di iscrizione delle navi interessate al progetto medesimo.

2. All'atto di ogni movimento di marineria, l'autorità marittima competente annoterà, sul ruolo d'equipaggio della nave e sul libretto di navigazione del marittimo interessato, gli estremi del progetto nel quale rientra il contratto di formazione e lavoro in base al quale il marittimo è imbarcato.

3. Sempre all'atto di ogni movimento di marineria, l'autorità marittima comunica alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente in relazione al compartimento marittimo di iscrizione della nave, i nominativi dei marittimi indicando, per ciascuno di essi, il numero di matricola, il compartimento di iscrizione, la data di imbarco o di sbarco, con l'indicazione in quest'ultimo caso dei motivi dello sbarco, la denominazione della nave, il nominativo dell'armatore e gli estremi del progetto nel quale rientra il contratto di formazione e lavoro.

Art. 6.

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è effettuata nell'ambito dei versamenti mensili all'Istituto nazionale della previdenza sociale con conguaglio tra quanto dovuto e quanto spettante all'armatore, in base al decreto di ammissione al contributo di cui al precedente art. 4, comma 1, evidenziando nella denuncia del mod. D.M. 10-3 il numero dei lavoratori interessati.

2. Alla scadenza di ogni anno, il Ministero della marina mercantile provvede a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le somme erogate risultanti da apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto medesimo.

3. Per i periodi di imbarco inferiori al mese il contributo è erogato in trentesimi, in relazione al numero di giorni di effettivo imbarco nel mese medesimo.

4. In caso di risoluzione anticipata del contratto di formazione e lavoro per volontà o per colpa dell'armatore, l'armatore medesimo è tenuto a rimborsare il contributo percepito.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 aprile 1987

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1987
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 46

NOTE

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986 è il seguente:

«Art. 6. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per l'effettuazione della navigazione richiesta, secondo la vigente legislazione, per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di aspirante capitano di lungo corso e di aspirante capitano di macchina, è consentito l'imbarco, su navi mercantili nazionali, in soprannumero alle tabelle di armamento, di due diplomati degli Istituti tecnici nautici con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di durata non inferiore a 18 mesi, dei quali uno con la qualifica di allievo ufficiale di coperta ed uno con la qualifica di allievo ufficiale di macchina.

2. Per ciascun allievo ufficiale imbarcato è corrisposto all'armatore un contributo pari a L. 1.000.000 al mese.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo verranno determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.

4. Il contributo di cui al comma 2 è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il biennio 1987-1988, la spesa complessiva di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 7 miliardi per ciascun anno».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986 si veda la nota al titolo.

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 concernente «Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali» è il seguente:

«Art. 3. — 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non

superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza dei termini originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge».

— La legge 11 aprile 1986, n. 113, concerne «Piano straordinario per l'occupazione giovanile».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986 si veda la nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge n. 113/1986 si veda nelle note alle premesse.

Nota agli articoli 3, 4 e 6:

Per il testo dell'art. 6 della legge n. 856/1986 si veda la nota al titolo.

87G0465

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 1987.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica del presidio ospedaliero «consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari per l'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal commissario prefettizio dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari, in data 1° dicembre 1984, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 11 dicembre 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 29 aprile 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica del presidio ospedaliero «consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite nelle sale operatorie dell'istituto di clinica chirurgica.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rubino prof. Mario, direttore dell'istituto di clinica chirurgica del presidio ospedaliero «consorziale» policlinico dell'unità sanitaria n. 9 di Bari;

Paccione prof. Francesco, direttore della seconda clinica chirurgica del presidio ospedaliero «consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Selvaggi prof. Francesco P., direttore della cattedra di nefrologia chirurgica del presidio ospedaliero «consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Chiumarulo prof. Carmine, professore associato di chirurgia dell'apparato digerente del presidio ospedaliero «consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Mèmeo prof. Vincenzo, professore associato di chirurgia d'urgenza del presidio ospedaliero «consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Traficante dott. Antonio, Battaglia dott. Michele e Martino dott. Pasquale, assistenti ospedalieri della clinica chirurgica del presidio ospedaliero «consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A5455

DECRETO 19 giugno 1987.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica generale del Policlinico nuovo dell'Università degli studi di Siena ad espletare attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 30 di Siena, in data 9 aprile 1984, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico per l'istituto di clinica chirurgica generale del Policlinico nuovo dell'Università degli studi di Siena;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 1° ottobre 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 16 marzo 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica generale del Policlinico nuovo dell'Università degli studi di Siena è autorizzato all'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite nel blocco operatorio della clinica chirurgica generale del Policlinico nuovo «Le Scotte».

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Lorenzini prof. Luciano, direttore della clinica chirurgica dell'Università degli studi di Siena;

Mancini prof. Sergio, professore associato della chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Siena;

De Martino prof. Antonio, professore associato della chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo dell'Università degli studi di Siena;

Lorenzini prof. Marco, professore associato della chirurgia sperimentale dell'Università degli studi di Siena;

Marzocca prof. Giuseppe, professore associato di chirurgia gastroenterologica dell'Università degli studi di Siena;

Manganelli dott. Antonio, aiuto urologo della clinica chirurgica dell'Università degli studi di Siena.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 30 di Siena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A5618

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 giugno 1987.

Approvazione della sfera di applicazione regolante l'assunzione di contratti con durata inferiore a dieci anni per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore ed è autorizzata l'assunzione senza visita medica e senza carenza di rischi rientranti in convenzioni stipulate con banche, associazioni, enti e simili, secondo quanto richiesto dalla S.p.a. Allianz-Pace, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 19 febbraio 1987 della società per azioni Allianz-Pace, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione della sfera di applicazione regolante l'assunzione di contratti con durata inferiore a dieci anni per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore nonché l'autorizzazione ad assumere senza visita medica e senza carenza rischi rientranti in convenzione stipulate con banche, associazioni, enti e simili;

Viste le note in data 1° aprile 1987 e 6 aprile 1987 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la sfera di applicazione regolante l'assunzione di contratti con durata inferiore a dieci anni da applicare alle tariffe di assicurazione sulla vita approvate con decreto ministeriale 7 agosto 1984 e 15 ottobre 1985, presentata dalla società per azioni Allianz-Pace, con sede in Milano.

Art. 2.

La S.p.a. Allianz-Pace, con sede in Milano, è autorizzata ad assumere, senza visita medica e senza carenza, rischi rientranti nell'ambito di convenzioni stipulate con banche, associazioni, enti e simili che comportino l'assicurazione di almeno cinquanta unità nei limiti di capitale di seguito indicati e a condizione che l'assicurando compili un apposito questionario sanitario:

L. 30.000.000 per le assicurazioni in forma temporanea per il caso di morte, a capitale decrescente nel corso della durata contrattuale;

L. 50.000.000 per le assicurazioni in forme miste o di tipo misto;

L. 20.000.000 per le assicurazioni in forma temporanea per il caso di morte, a capitale non decrescente nel corso del contratto.

Art. 3.

La S.p.a. Allianz-Pace, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, un rendiconto inerente l'andamento tecnico della gestione del portafoglio relativo alle forme assicurative di cui all'art. 2 del presente decreto.

Roma, addì 2 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

87A5658

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Nardò-Gallipoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Nardò e di Gallipoli e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 18 giugno 1986 e 6 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1986 e 17 aprile 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Gallipoli, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreti ministeriali in data 25 giugno 1986 e 6 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1986 e 23 aprile 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Nardò, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nardò-Gallipoli, avente sede in Nardò (Lecce);

Visto il provvedimento in data 16 maggio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Nardò-Gallipoli decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Nardò-Gallipoli, avente sede in Nardò (Lecce).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 16 maggio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Nardò-Gallipoli acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesiano per il sostentamento del clero delle diocesi di Nardò e di Gallipoli.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Nardò e di Gallipoli.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 18 giugno 1986, 25 giugno 1986 e 6 aprile 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Nardò-Gallipoli succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 18 giugno 1986, 25 giugno 1986 e 6 aprile 1987, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Nardò e di Gallipoli.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5540

DECRETO 23 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e di Anagni-Alatri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreti ministeriali in data 20 dicembre 1985 e 1° marzo 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio e 20 marzo 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Veroli-Frosinone, di Ferentino, di Anagni e di Alatri e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Alatri, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 28 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Ferentino, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 8 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Veroli-Frosinone, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 6 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Anagni, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Anagni-Alatri, avente sede in Anagni (Frosinone);

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, avente sede in Frosinone;

Visto il provvedimento in data 9 maggio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Frosinone-Veroli-Ferentino e l'amministratore apostolico «sede vacante» della diocesi di Anagni-Alatri decretano la modifica della denominazione dell'Istituto e dell'intestazione dello statuto;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Frosinone- Veroli-Ferentino e di Anagni-Alatri, avente sede in Frosinone.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 9 maggio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e di Anagni-Alatri acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Veroli-Frosinone, di Ferentino, di Anagni e di Alatri.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunqe denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 10 giugno, 28 giugno, 8 luglio e 6 agosto 1986, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e di Anagni-Alatri succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 10 giugno, 28 giugno, 8 luglio e 6 agosto 1986, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Veroli-Frosinone, di Ferentino, di Anagni e di Alatri.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5539

DECRETO 23 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Tarquinia e di Civitavecchia e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e 6 maggio 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1986 e 19 maggio 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, avente sede in Civitavecchia (Roma);

Visto il provvedimento in data 25 maggio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Civitavecchia-Tarquinia decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, avente sede in Civitavecchia (Roma).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 25 maggio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Tarquinia e di Civitavecchia.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Tarquinia e di Civitavecchia.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 8 agosto 1986 e 6 maggio 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 8 agosto 1986 e 6 maggio 1987, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Tarquinia e di Civitavecchia.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5538

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 giugno 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cons.A.P.Ri. - Consorzio agricolo produttori riso - Società cooperativa a r.l.», in Pavia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste la relazione e le risultanze delle verifiche effettuate dal commissario governativo dott. Sigfrido Sacchi nei confronti della società cooperativa agricola «Cons.A.P.Ri. - Consorzio agricolo produttori riso - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pavia, dalle quali si rivela che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cons.A.P.Ri. - Consorzio agricolo produttori riso - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pavia, costituito per rogito notaio dott. Filippo Leonardi, rep. n. 177/48, in data 12 luglio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori: avv. Giuseppe Guglielmi, nato a Napoli il 18 gennaio 1916; rag. Mido Mazzetti, nato a Magliano (Grosseto) il 14 giugno 1938; dott. Walter Giordano Bozzi, nato il 16 gennaio 1945 a Vigevano (Pavia), ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: GORRIERI

87A5724

DECRETO 22 giugno 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Edilizia Cassiopea 1956, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 415 del 19 marzo 1987 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. Edilizia Cassiopea 1956, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Edilizia Cassiopea 1956, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Muzio Clementi, in data 18 novembre 1956, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Francesco Paolo Barone, residente in Roma, via G. Antonelli n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A5725

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 giugno 1987.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi del decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, art. 5, comma 9, a seguito delle eccezionali gelate verificatesi dal 1° al 13 marzo 1987 nella regione Calabria per le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, art. 5, comma 9;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nei territori della regione Calabria per le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, si sono verificate dal 1° al 13 marzo 1987, eccezionali gelate che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate. I territori dei comuni per i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sono specificati nei decreti ministeriali di dichiarazione di eccezionalità degli eventi n. 685 e n. 789 rispettivamente del 14 aprile e 12 maggio 1987;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 213/87 e scadenti nell'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori della regione Calabria per le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria limitatamente ai comuni elencati nei decreti ministeriali di dichiarazione di eccezionalità degli eventi n. 685 e n. 789 rispettivamente del 14 aprile e 12 maggio 1987, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 213/87 e scadenti nell'anno 1987.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985;

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A5619

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 124

Corso dei cambi del 29 giugno 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1325,550	1325,550	1325,45	1325,550	1325,550	1325,55	—	1325,550	1325,550	1325,55
Marco germanico	724,960	724,960	725,25	724,960	724,960	724,96	—	724,960	724,960	724,96
Franco francese	217,300	217,300	217,20	217,300	217,300	217,30	—	217,300	217,300	217,30
Fiorino olandese	644,190	644,190	644,35	644,190	644,190	644,19	—	644,190	644,190	644,19
Franco belga	34,971	34,971	34,98	34,971	34,971	34,97	—	34,971	34,971	34,97
Lira sterlina	2122 —	2122 —	2125 —	2122 —	2122 —	2122 —	—	2122 —	2122 —	2122 —
Lira irlandese	1941,400	1941,400	1943 —	1941,400	1941,400	1941,40	—	1941,400	1941,400	—
Corona danese	190,970	190,970	190,50	190,970	190,970	190,97	—	190,970	190,970	190,97
Dracma	9,666	9,666	9,67	9,666	—	—	—	9,666	9,666	—
E.C.U.	1501,750	1501,750	1501,90	1501,750	1501,750	1501,75	—	1501,750	1501,750	1501,75
Dollaro canadese	993 —	993 —	993,50	993 —	993 —	993 —	—	993 —	993 —	993 —
Yen giapponese	9,049	9,049	9,08	9,049	9,049	9,04	—	9,049	9,049	9,05
Franco svizzero	872,830	872,830	873,50	872,830	872,830	872,03	—	872,830	872,830	872,82
Scellino austriaco	103,129	103,129	103,15	103,129	103,129	103,12	—	103,129	103,129	103,12
Corona norvegese	197,690	197,690	197,60	197,690	197,690	197,69	—	197,690	197,690	197,69
Corona svedese	207,580	207,580	207,75	207,580	207,580	207,58	—	207,580	207,580	207,58
FIM	297,400	297,400	297,75	297,400	297,400	297,40	—	297,400	297,400	—
Escudo portoghese	9,240	9,240	9,27	9,240	9,240	9,24	—	9,240	9,240	9,25
Peseta spagnola	10,483	10,483	10,49	10,483	10,483	10,48	—	10,483	10,483	10,48
Dollaro australiano	953,500	953,500	956 —	953,500	953,500	953,50	—	953,500	953,500	953,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 giugno 1987

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1325,550	Lira irlandese	1941,400	Scellino austriaco	103,129
Marco germanico	724,960	Corona danese	190,970	Corona norvegese	197,690
Franco francese	217,300	Dracma	9,666	Corona svedese	207,580
Fiorino olandese	644,190	E.C.U.	1501,750	FIM	297,400
Franco belga	34,971	Dollaro canadese	993 —	Escudo portoghese	9,240
Lira sterlina	2122 —	Yen giapponese	9,049	Peseta spagnola	10,483
		Franco svizzero	872,830	Dollaro australiano	953,500

MINISTERO DEL TESORO

N. 125

Corso dei cambi del 30 giugno 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1326,500	1326,500	1326,40	1326,500	1326,500	1326,43	1326,360	1326,500	1326,500	1326,50
Marco germanico	724,900	724,900	725 —	724,900	724,900	724,87	724,850	724,900	724,900	724,90
Franco francese	217,300	217,300	217,60	217,300	217,300	217,29	217,290	217,300	217,300	217,30
Fiorino olandese	644,070	644,070	644,10	644,070	644,070	644,05	644,040	644,070	644,070	644,07
Franco belga	34,940	34,940	34,95	34,940	34,940	34,94	34,940	34,940	34,940	34,94
Lira sterlina	2134,500	2134,500	2135 —	2134,500	2134,500	2134,63	2134,760	2134,500	2134,500	2134,50
Lira irlandese	1942,650	1942,650	1943 —	1942,650	1942,650	1942,27	1941,900	1942,650	1942,650	—
Corona danese	191,120	191,120	191,10	191,120	191,120	191,12	191,130	191,120	191,120	191,12
Dracma	9,665	9,665	9,66	9,665	—	—	9,661	9,665	9,665	—
E.C.U.	1502,400	1502,400	1502,30	1502,400	1502,400	1502,45	1502,500	1502,400	1502,400	1502,40
Dollaro canadese	994,750	994,750	995 —	994,750	994,750	995 —	995,250	994,750	994,750	994,75
Yen giapponese	9,019	9,019	9,015	9,019	9,019	9,01	9,016	9,019	9,019	9,02
Franco svizzero	872,580	872,580	873,25	872,580	872,580	872,74	872,900	872,580	872,580	872,58
Scellino austriaco	103,085	103,085	103,15	103,085	103,085	103,10	103,122	103,085	103,085	103,08
Corona norvegese	197,560	197,560	197,60	197,560	197,560	197,58	197,600	197,560	197,560	197,56
Corona svedese	207,470	207,470	207,75	207,470	207,470	207,49	207,520	207,470	207,470	207,47
FIM	297,290	297,290	297,75	297,290	297,290	297,43	297,570	297,290	297,290	—
Escudo portoghese	9,240	9,240	9,27	9,240	9,240	9,24	9,245	9,240	9,240	9,25
Peseta spagnola	10,460	10,460	10,49	10,460	10,460	10,46	10,463	10,460	10,460	10,46
Dollaro australiano	954 —	954 —	955 —	954 —	954 —	954,62	955,250	954 —	954 —	954 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1987

Dollaro USA	1326,430	Lira irlandese	1942,275	Scellino austriaco	103,103
Marco germanico	724,875	Corona danese	191,125	Corona norvegese	197,580
Franco francese	217,295	Dracma	9,663	Corona svedese	207,495
Fiorino olandese	644,055	E.C.U.	1502,450	FIM	297,430
Franco belga	34,940	Dollaro canadese	995 —	Escudo portoghese	9,242
Lira sterlina	2134,630	Yen giapponese	9,017	Peseta spagnola	10,461
		Franco svizzero	872,740	Dollaro australiano	954,625

Media dei titoli del 30 giugno 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,100
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,300
» 10% » » 1977-92	101,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,675
» » » » EFIM 1-8-1988	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,200
» » » » 1-12-1983/87	100,275
» » » » 1- 1-1984/88	100,350
» » » » 1- 2-1984/88	100,325
» » » » 1- 3-1984/88	100,050
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	99,900
» » » » 1- 6-1984/88	100,425
» » » » 1- 7-1983/88	101,300
» » » » 1- 8-1983/88	101,275
» » » » 1- 9-1983/88	101,275
» » » » 1-10-1983/88	101,725
» » » » 15- 7-1985/90	99,150
» » » » 16- 8-1985/90	99,275
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,125
» » » » 1-11-1983/90	103,800
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	103,875
» » » » 18-12-1985/90	99,925
» » » » 1- 1-1984/91	103,775
» » » » 17- 1-1986/91	99 —
» » » » 1- 2-1984/91	104 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,275
» » » » 1- 3-1984/91	102,850
» » » » 18- 3-1986/91	99,450
» » » » 1- 4-1984/91	102,775
» » » » 1- 5-1984/91	102,750
» » » » 1- 6-1984/91	102,850
» » » » 1- 7-1984/91	101,850
» » » » 1- 8-1984/91	101,700
» » » » 1- 9-1984/91	101,850
» » » » 1-10-1984/91	101,775
» » » » 1-11-1984/91	101,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1984/91	100,925
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	98,975
» » » » 1- 2-1985/95	99,900
» » » » 1- 3-1985/95	96,525
» » » » 1- 4-1985/95	96,400
» » » » 1- 5-1985/95	97,425
» » » » 1- 6-1985/95	96,700
» » » » 1- 7-1985/95	98,425
» » » » 1- 8-1985/95	97,950
» » » » 1- 9-1985/95	97,925
» » » » 1-10-1985/95	98,150
» » » » 1-11-1985/95	98,350
» » » » 1-12-1985/95	98,050
» » » » 1- 1-1986/96	98,450
» » » » 1- 2-1986/96	98,550
» » » » 1- 3-1986/96	98,625
» » » » 1- 4-1986/96	98 —
» » » » 1- 5-1986/96	98,025
» » » » 1- 6-1986/96	97,850
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,075
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,475
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,300
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,175
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,775
» » » 12,50% 1-10-1988	102,575
» » » 12,50% 1-11-1988	102,575
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,875
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,375
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,675
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,275
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,525
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,175
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,475
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,125
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,375
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,825
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,300
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,575
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,450
» » » 9,25% 1-10-1990	90,775
» » » 9,25% 1-11-1990	95,400
» » » 9,25% 1-12-1990	95,300
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,850
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,825
» » » » 1983/90 11,50%	109,050
» » » » 1984/91 11,25%	110,025
» » » » 1984/92 10,50%	109,200
» » » » 1985/93 9,60%	106,200
» » » » 1985/93 9,75%	107,200
» » » » 1985/93 9,00%	103,325
» » » » 1985/93 8,75%	103,100
» » » » 1986/94 8,75%	102,950
» » » » 1986/94 6,90%	97,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M30067

MINISTERO DEL TESORO

N. 126

Corso dei cambi del 1° luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1321,250	1321,250	1321,25	1321,250	1321,250	1321,20	1321,150	1321,250	1321,250	1321,25
Marco germanico	724,120	724,120	724,90	724,120	724,120	724,21	724,300	724,120	724,120	724,12
Franco francese	217,040	217,040	217,40	217,040	217,040	217,09	217,140	217,040	217,040	217,05
Fiorino olandese	643,250	643,250	643,85	643,250	643,250	643,34	643,430	643,250	643,250	643,25
Franco belga	34,917	34,917	34,95	34,917	34,917	34,92	34,925	34,917	34,917	34,91
Lira sterlina	2139,250	2139,250	2146 —	2139,250	2139,250	2139,75	2140,250	2139,250	2139,250	2139,25
Lira irlandese	1941,100	1941,100	1943 —	1941,100	1941,100	1940,75	1940,400	1941,100	1941,100	—
Corona danese	191,270	191,270	191,55	191,270	191,270	191,27	191,270	191,270	191,270	191,27
Dracma	9,645	9,645	9,60	9,645	—		9,637	9,645	9,645	—
E.C.U.	1501,500	1501,500	1503,50	1501,500	1501,500	1501,56	1501,630	1501,500	1501,500	1501,50
Dollaro canadese	994,200	994,200	993 —	994,200	994,200	994,05	993,900	994,200	994,200	994,20
Yen giapponese	9,002	9,002	9 —	9,002	9,002	9 —	9,005	9,002	9,002	9 —
Franco svizzero	874,250	874,250	874,25	874,250	874,250	874,37	874,500	874,250	874,250	874,25
Scellino austriaco	103,020	103,020	103,10	103,020	103,020	103,02	103,020	103,020	103,020	103,02
Corona norvegese	197,660	197,660	197,60	197,660	197,660	197,62	197,580	197,660	197,660	197,65
Corona svedese	207,300	207,300	207,50	207,300	207,300	207,28	207,260	207,300	207,300	207,30
FIM	297,140	297,140	297,50	297,140	297,140	297,17	297,200	297,140	297,140	—
Escudo portoghese	9,220	9,220	9,27	9,220	9,220	9,23	9,256	9,220	9,220	9,22
Peseta spagnola	10,455	10,455	10,48	10,455	10,455	10,45	10,455	10,455	10,455	10,45
Dollaro australiano	953 —	953 —	953 —	953 —	953 —	954 —	955 —	953 —	953 —	953 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1321,200
Marco germanico	724,210
Franco francese	217,090
Fiorino olandese	643,340
Franco belga	34,921
Lira sterlina	2139,750
Lira irlandese	1940,750
Corona danese	191,270
Dracma	9,641
E.C.U.	1501,560
Dollaro canadese	994,050
Yen giapponese	9,003
Franco svizzero	874,375
Scellino austriaco	103,020
Corona norvegese	197,620
Corona svedese	207,280
FIM	297,170
Escudo portoghese	9,238
Peseta spagnola	10,455
Dollaro australiano	954 —

Media dei titoli del 1° luglio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,100
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,300
» 10% » » 1977-92	101,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,675
» » » » EFIM 1-8-1988	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,275
» » » » 1-12-1983/87	100,500
» » » » 1- 1-1984/88	100,300
» » » » 1- 2-1984/88	100,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	100,125
» » » » 1- 5-1984/88	99,900
» » » » 1- 6-1984/88	100,425
» » » » 1- 7-1983/88	101,450
» » » » 1- 8-1983/88	101,275
» » » » 1- 9-1983/88	101,250
» » » » 1-10-1983/88	101,725
» » » » 15- 7-1985/90	99,100
» » » » 16- 8-1985/90	99,225
» » » » 18- 9-1985/90	99,275
» » » » 18-10-1985/90	99 —
» » » » 1-11-1983/90	103,775
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	103,625
» » » » 18-12-1985/90	100 —
» » » » 1- 1-1984/91	103,975
» » » » 17- 1-1986/91	98,925
» » » » 1- 2-1984/91	103,850
» » » » 18- 2-1986/91	99,225
» » » » 1- 3-1984/91	102,650
» » » » 18- 3-1986/91	99,300
» » » » 1- 4-1984/91	102,800
» » » » 1- 5-1984/91	102,700
» » » » 1- 6-1984/91	102,875
» » » » 1- 7-1984/91	101,875
» » » » 1- 8-1984/91	101,700
» » » » 1- 9-1984/91	101,825
» » » » 1-10-1984/91	101,775
» » » » 1-11-1984/91	101,800

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1984/91	100,925
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	98,975
» » » » 1- 2-1985/95	99,850
» » » » 1- 3-1985/95	96,500
» » » » 1- 4-1985/95	96,275
» » » » 1- 5-1985/95	96,200
» » » » 1- 6-1985/95	96,600
» » » » 1- 7-1985/95	98,275
» » » » 1- 8-1985/95	97,975
» » » » 1- 9-1985/95	98 —
» » » » 1-10-1985/95	98,100
» » » » 1-11-1985/95	98,275
» » » » 1-12-1985/95	98,050
» » » » 1- 1-1986/96	98,325
» » » » 1- 2-1986/96	98,275
» » » » 1- 3-1986/96	98,500
» » » » 1- 4-1986/96	97,925
» » » » 1- 5-1986/96	98,025
» » » » 1- 6-1986/96	97,950
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,100
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,400
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,350
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,300
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,900
» » » 12,50% 1-10-1988	102,575
» » » 12,50% 1-11-1988	103,050
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,850
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,300
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,875
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,375
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,500
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,350
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,375
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,075
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,325
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,800
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,300
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,375
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,975
» » » 9,25% 1-10-1990	95,275
» » » 9,25% 1-11-1990	95,400
» » » 9,25% 1-12-1990	95,150
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,800
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,775
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,800
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,850
» » » » 1983/90 11,50%	109,100
» » » » 1984/91 11,25%	110,075
» » » » 1984/92 10,50%	109,200
» » » » 1985/93 9,60%	106,125
» » » » 1985/93 9,75%	107,175
» » » » 1985/93 9,00%	103,125
» » » » 1985/93 8,75%	102,950
» » » » 1986/94 8,75%	102,950
» » » » 1986/94 6,90%	97,110

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M01077

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 maggio 1987, n. 12.

Legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente «Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità» - Art. 34.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma e Milano

e per conoscenza:

Alla direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al servizio centrale degli ispettori tributari

L'art. 34 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1986, stabilisce:

«Le disposizioni agevolative relative alle zone depresse del centro-nord di cui al primo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, si applicano nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche fino al 31 dicembre 1990».

La disposizione ora citata ha inteso prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 1990, limitatamente alle zone delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche considerate depresse ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 12, commi quarto e quinto, della legge 22 luglio 1966, n. 614, il regime agevolativo stabilito, per le zone depresse del centro-nord, dell'art. 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogato fino al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47.

Il regime agevolativo in parola — che, com'è noto, consiste nell'esenzione decennale dall'ILOR per i redditi delle nuove imprese artigiane ed industriali aventi per oggetto la produzione di beni, nonché per i redditi derivanti dagli ampliamenti aziendali, e si estende, nei territori montani individuati ai sensi dell'art. 12 della legge n. 614 del 1966, ai redditi delle imprese, degli enti locali e loro consorzi derivanti da iniziative nel settore turistico-alberghiero — si applica, per esplicito rinvio contenuto nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla legge n. 614 del 1966, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda l'efficacia temporale del provvedimento di proroga recata dalla legge in oggetto si chiarisce quanto segue.

La legge 1° dicembre 1986, n. 879, per espressa previsione contenuta nell'art. 38, è entrata in vigore il 21 dicembre 1986 «giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Il tenore letterale dell'art. 34 — secondo il quale «le disposizioni agevolative........, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 1985........., si applicano...... fino al 31 dicembre 1990» — lascia, tuttavia, intendere che la proroga ivi contenuta ha effetto dal 1° gennaio 1986.

Non sussiste, quindi, alcuna interruzione tra la proroga disposta dal decreto-legge n. 790 del 1981, convertito, con modifiche, nella legge n. 47 del 1982 e quella disposta, limitatamente alle zone depresse del Friuli-Venezia Giulia e delle Marche, dall'art. 34 della legge n. 879 del 1986.

Non è superfluo ricordare, infine, che nella regione Friuli-Venezia Giulia sono attualmente in vigore anche le disposizioni agevolative recate dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, in favore delle province di Trieste e Gorizia e della zona portuale dell'Aussa-Corno, mentre nella regione Marche sono in vigore, limitatamente al territorio del comune di Ancona, le agevolazioni recate dall'art. 9, secondo comma, della legge 2 maggio 1983, n. 156, che richiama il regime agevolativo stabilito dal primo comma dello stesso art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette sono pregati di accusare ricevuta della presente a questo Ministero, gli uffici distrettuali e i centri di servizio alle rispettive intendenze.

Il Ministro: GUARINO

87A5666

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica, a cinquantanove posti ad impiegato della seconda qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986;

Visto il quarto comma del ripetuto art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che autorizza il Ministro del tesoro ad indire, in attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, speciali concorsi, su base regionale ed interregionale per l'amministrazione periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili;

Ritenuto opportuno, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di indire un concorso a cinquantanove posti, per la nomina ad impiegato in prova nella seconda qualifica funzionale delle direzioni provinciali del Tesoro, per l'assegnazione alle sedi di cui all'art. 1 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica, a cinquantanove posti per la nomina ad impiegato in prova della seconda qualifica funzionale del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, per lo svolgimento delle mansioni relative alla ex qualifica di commesso.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque assunto o denominato, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente nonché agli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del Tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Il 2% ed il 5% dei posti di cui al primo comma sono riservati al personale rispettivamente di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Gli aspiranti di cui ai precedenti commi secondo e terzo devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2, lettera *e*), del bando.

I vincitori del concorso saranno assegnati, secondo l'ordine di graduatoria, ad una delle seguenti sedi, nelle quali dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di assunzione in servizio:

Sede	Numero posti
Arezzo	2
Ascoli Piceno	2
Bari	1
Cremona	1
Cuneo	1
Enna	1
Ferrara	2
Firenze	1
Genova	1
L'Aquila	2
Livorno	2
Lucca	2
Macerata	1
Mantova	1
Milano	1
Modena	1
Novara	1
Padova	1
Parma	1
Pavia	1
Perugia	1
Pesaro-Urbino	1
Piacenza	2
Pisa	1
Pistoia	2
Pordenone	2
Ragusa	1
Ravenna	2
Rieti	1
Roma	5
Rovigo	1
Taranto	2
Teramo	2
Terni	2
Trento	2
Treviso	1
Udine	1
Varese	1
Venezia	1
Verona	1
Vicenza	1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) dei sottufficiali destinatari dei benefici di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

4) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

5) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art.1, comma secondo, del presente decreto;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici;

e) licenza d'istruzione elementare superiore (quinta classe).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Divisione VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, o alle direzioni provinciali del tesoro entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici sopraindicati dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obbblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione tra quelle indicate nell'art. 1;

9) l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi di servizio di cui all'art. 1 a cui, se vincitori, desiderano essere destinati. In caso di mancata od incompleta indicazione delle sedi preferite, si intenderà che l'assegnazione alle sedi non elencate sia per il candidato indifferente.

Dalla domanda dovranno risultare, altresì, il domicilio e il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare, è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda, ed allegare alla stessa la relativa documentazione, i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli, valutabili fino ad un massimo di 15/30, che saranno presi in considerazione, purché regolarmente documentati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono i seguenti:

a) copia di titoli di studio, rilasciati dalla competente autorità scolastica, attestanti il conseguimento di ogni eventuale titolo di studio superiore alla licenza elementare (quinta classe).

Saranno assegnati punti per un massimo di 2,00/30;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni non inferiori a sei mesi continuativi, in relazione al periodo di servizio prestato: fino a punti 3,00/30.

Gli aspiranti dipendenti di ruolo delle amministrazioni civili dello Stato dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio.

Gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare permanente effettivo, di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma dovranno presentare copia del foglio matricolare militare.

Gli aspiranti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre il certificato da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I candidati, che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenente gli elementi di cui al precedente comma.

I suddetti certificati dovranno essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando;

c) copia, debitamente autenticata, del libretto di lavoro, comprovante l'attività svolta presso aziende private, con la precisazione delle mansioni effettivamente svolte, del periodo di lavoro prestato, della data di inizio e di quella dell'eventuale prestazione: fino a punti 4,00/30;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata nel pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato: fio a punti 3,00/30;

e) attestati relativi al conseguimento dei seguenti titoli, per un punteggio massimo complessivo di punti 3,00/30:

patente tipo A
patente tipo B
patente tipo C
patente tipo D
patente tipo D - E
diplomi o attestati in dattilografia, stenografia, meccanizzazione, contabilità e similari.
diplomi o attestati di qualificazione, diversi da quelli precedenti.

Non potranno essere ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che, nella valutazione dei titoli, non abbiano conseguito almeno un punteggio di 3,00/30.

Ai candidati ammessi alla prova pratica sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 21/30 e consisterà in un saggio di scrittura sotto dettatura.

La suddetta prova pratica avrà luogo in Roma.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punteggio attribuito ai titoli ed alla prova pratica.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dall'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Roma, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui ha avuto luogo la prova pratica, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente prefettura, per gli equiparati, oltre a detto certificato, fotocopia autenticata del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di equiparato ad orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 13) rilasciato a nome del padre;

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato dell'INAIL dal quale risulti la data di morte del padre, per gli equiparati certificato dell'INAIL attestante che il padre è stato riconosciuto grande invalido nonché la data dell'infortunio, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare e del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al n. 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia in data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione, contenente la votazione riportata;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2), unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'attto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'INAIL;

15) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparati alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto su lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi: certificato di iscrizione presso le apposite liste di collocamento per un periodo non inferiore a sei mesi;

19) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa, per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 del Ministero della difesa-Esercito;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1946, n. 1117;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nelle direzioni provinciali del Tesoro: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

23) militari in congedo risultati idonei, ma non vincitori dei concorsi di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212: certificato della competente autorità militare;

24) militari delle forze armate in ferma di leva prolungata e volontari congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione;

26) i candidati di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione e diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado od una copia debitamente autenticata.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Direzione generale predetta oltre il detto termine di giorni quindici.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova pratica, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per le relative pubblicazioni e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Roma, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati impiegati in prova nella seconda qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del tesoro per il periodo di sei mesi e dovranno assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati entro il termine loro prefisso.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

I concorrenti di cui al primo comma del presente articolo dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, sotto pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) titolo di studio originale ovvero copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*).

In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal dirigente la segreteria della procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio il certificato deve contenere, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'aspirante per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nel termine di cui al terzo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al terzo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)*, del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'immissione nelle funzioni e così pure il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente art. 10.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

I concorrenti nominati vincitori ed immessi nelle funzioni ai sensi del precedente art. 10 saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Nel caso che il provvedimento di nomina dovesse essere dichiarato inefficace per ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, le prestazioni di servizio rese dagli impiegati riconosciuti privi di titolo alla nomina saranno comunque compensate fino alla comunicazione della predetta ricusazione.

Ai concorrenti nominati in prova e nei cui confronti non sia intervenuto alcun provvedimento dichiarativo di inefficacia della nomina stessa competerà, durante lo stesso periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

La predetta commissione stabilirà, tra l'altro, nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 5, i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1987
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 80

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro Direzione generale dei servizi periferici del tesoro Divisione VI Via XX Settembre, 97 00198 ROMA

Il sottoscritto.................. nato a .... (provincia di ....) il .... e residente dal (1) .... in ...... (provincia di ....) via........ n. ...... codice postale n. ...... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquantanove posti per la nomina ad impiegato in prova nella seconda qualifica funzionale del ruolo delle direzioni provinciali del tesoro.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché..

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)...........;

3) di non aver riportato condanne penali (oppure indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4). ....;

4) è in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito in data .... presso.............................. di ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5)..;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) le sue preferenze, in caso di nomina, sono, nell'ordine, per la destinazione alle seguenti sedi..............................;

10) di essere in possesso dei seguenti titoli........................

Firma (6) ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con la indicazione del numero del codice di avviamento postale ...... eventuale numero telefonico.

Visto per l'autentica ....

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario.

(5) Sì o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

87A5344

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 7 febraio 1981, registro n. 11, foglio n. 116, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico coadiutore all'istituto di prima clinica chirurgica per le esigenze della quarta cattedra di patologia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota prot. n. 1082 del 7 marzo 1981, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto rettorale 5 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1985, registro n. 17, foglio n. 118, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di prima clinica chirurgica per le esigenze della quarta cattedra di patologia chirurgica e del quale nessuno dei candidati risulta vincitore;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di assistente tecnico (area funzionale tecnico-scientifica), sesta qualifica funzionale, presso l'istituto di prima clinica chirurgica per le esigenze della quarta cattedra di patologia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti dalla legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti per le categorie riservatarie. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite d'età non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti a pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in una prima prova scritta che può consistere in una serie di esami obiettivi a una risposta sintetica, una seconda prova scritta che può essere sostituita da una prova pratica ed in una prova orale che verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte o su altre materie indicate nel programma d'esame.

Le prove di esame verteranno sui temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso la cattedra (o istituto, o dipartimento) come da allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici, professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale, dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, ecc.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della quarta cattedra di patologia chirurgica - istituto di prima clinica chirurgica - Policlinico Umberto I - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del centosettantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 31 maggio 1986
Registro n. 42 Università, foglio n. 221

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta: verterà su una serie di esami obiettivi di diverse attrezzature per il disegno esistenti presso l'istituto a cui sarà data risposta sintetica scritta.

Prova pratica con relazione scritta: riproduzione di grafici, schematica riproduzione di tecniche operatorie per uso didattico.

Prova orale: su argomenti indicati per la prova scritta e pratica e sulla conoscenza di una lingua straniera (francese o inglese).

(*) Programma rettificato con decreto rettorale 17 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1987, registro n. 14, foglio n. 252.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a............................ (provincia di..) il ....(1) e residente in................................ (provincia di..............................) via .... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di assistente tecnico (area funzionale tecnico scientifica), sesta qualifica funzionale presso l'istituto di prima clinica chirurgica per le esigenze della quarta cattedra di patologia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 155 del 6 luglio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di................................ presso ....(6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli..............................(9);

10) di eleggere il proprio domicilio in...................................... (città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A5594

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 4301 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero medesimo ha assegnato, tra l'altro, a questo Ateneo un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di economia dei trasporti marittimi della facoltà di economia marittima, autorizzandone il relativo bando;

Accertata la vacanza del succitato posto;

Sentito il dirigente superiore;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ad un posto di tecnico coadiutore in prova nel ruolo organico dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di economia dei trasporti marittimi della facoltà di economia marittima (sesto livello retributivo).

Art. 2.

Per l'ammissione al suddetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado a durata quinquennale;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all'impiego;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale, dovrà essere presentata o fatta pervenire al rettore dell'Istituto universitario navale entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà, inoltre, dichiarare nella predetta domanda e sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato e tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito a questa amministrazione.

L'Istituto universitario navale non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

Il candidato — nel caso in cui abbia superato il limite di età di quaranta anni alla data di scadenza dei termini fissati dal bando per la presentazione della domanda — dovrà dichiarare, altresì, il titolo del diritto all'elevazione di tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) di non aver precedenti penali o le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio valevole per l'ammissione al concorso, di cui al punto *a*) dell'art. 2 del presente bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione del precedente rapporto di impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La presentazione di domande prive d'una qualsiasi delle dichiarazioni richieste ai predetti punti *a*), *b*), *c*), *d*) *e*), e — limitatamente ai candidati di sesso maschile — al punto *f*) comporterà l'automatica ed irrevocabile esclusione dal concorso, senza che l'amministrazione abbia obbligo di darne notizia alcuna ai candidati inadempienti entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande medesime.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione — conforme alla legge sul bollo — attestante il possesso dei titoli valutabili elencati nel successivo art. 5.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta in applicazione dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale secondo il programma qui di seguito indicato:

prova scritta: tema di cultura generale con particolare riferimento all'economia dei trasporti;

prova pratica con relazione scritta: elementi di programmazione e gestione di personal computer Olivetti M24;

prova orale: argomenti di cui alla prova scritta ed alla prova pratica; elementi di economia dei trasporti; elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato; elementi di diritto privato ed amministrativo.

Il candidato, inoltre, dovrà dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi agli argomenti oggetto della prova scritta e della prova pratica, redatti in lingua inglese.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà una votazione di almeno 6/10.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti a disposizione.

Saranno considerati — se dichiarati nella domanda ed opportunamente documentati con certificazione allegata alla domanda stessa — quali titoli valutabili:

a) la votazione conseguita al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso se superiore a 6/10 o a 36/60;
b) il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni ivi comprese le università e gli istituti di istruzione universitaria;
c) titoli professionali attinenti alla qualifica del posto messo a concorso.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame a parità di merito, saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della stessa, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o, preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 9.

In applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, l'amministrazione provvederà, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio del vincitore. Il relativo provvedimento di nomina sara immediatamente esecutivo, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

Il vincitore del concorso dovrà presentare — entro il primo mese di servizio — i seguenti documenti di rito previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

1) estratto dell'atto di nascita; tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero potrà produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Nel caso in cui il vincitore abbia superato il quarantesimo anno di età dovrà produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

5) originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della unità sanitaria locale di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un laboratorio o istituto autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione attestante se il candidato abbia o meno ricoperto altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e, deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi, sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alle legalizzazioni.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti da data non posteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Nel caso in cui la documentazione di rito risulti incompleta o affetta da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni a far tempo dall'invito medesimo a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione di Napoli, per la registrazione.

Napoli, addì 19 dicembre 1986

Il rettore: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 17 marzo 1987
Registro n. 8 Università, foglio n. 288

87A5593

UNIVERSITÀ DI LECCE

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a due posti di tecnico coadiutore

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale), di cui un posto presso l'istituto di botanica ed un posto presso l'istituto di fisiologia generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Lecce, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1987, avranno luogo presso il dipartimento di biologia, via per Monteroni, Lecce, secondo il seguente calendario:

1) fisiologia generale:

prima prova scritta: ore 9,30 del giorno 12 ottobre 1987;
prova pratica con relazione scritta: ore 9,30 del giorno 14 ottobre 1987;

2) botanica:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 26 ottobre 1987;
prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 28 ottobre 1987.

87A5351

Diari delle prove d'esame dei concorsi pubblici ad un posto di segretario, a due posti di aiuto-bibliotecario e a tre posti di coadiutore.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di segretario (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Lecce, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del giorno 27 aprile 1987, si svolgeranno presso i locali della suddetta Università, via S. Nicola, Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 8,30 del giorno 22 settembre 1987;
seconda prova scritta: ore 8,30 del giorno 23 settembre 1987.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a due posti di aiuto-bibliotecario (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Lecce, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del giorno 27 aprile 1987, si svolgeranno secondo il seguente calendario e presso le sedi sotto indicate:

prima prova scritta: ore 8,30 del giorno 8 settembre 1987;
seconda prova scritta: ore 8,30 del giorno 9 settembre 1987.

Le suddette prove si svolgeranno presso i locali della suddetta Università, via S. Nicola, Lecce, per i candidati da Abate Luigi a Patricelli Grazia e presso il dipartimento di lingue e letterature straniere, via Carluccio n. 1, Lecce, per i candidati da Peccarisi Enrico a Zullino Francesca.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Lecce, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del giorno 27 aprile 1987, si svolgerà alle ore 8,30 del giorno 8 ottobre 1987 presso le sedi sotto indicate:

da Accogli Lia Donata a Ianne Arcangelo presso il palazzo delle aule, via S. Nicola, Lecce;

da Imparato Stefania a Tempesta Rocco presso il dipartimento di lingue e letterature straniere, via Carluccio n. 1, Lecce;

da Teofilo Antonio a Zullino Francesca presso il palazzo Parlangeli, via degli Stampacchia, Lecce.

Il giorno della prova scritta sarà data comunicazione ai candidati della data e del luogo in cui dovranno sostenere la prova pratica.

87A5595

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1986, si svolgeranno presso la sede del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, via Ponte di Mezzo numeri 46-48, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 luglio 1987, ore 8;
seconda prova scritta: 24 luglio 1987, ore 8.

87A5668

UNIVERSITÀ DI URBINO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di scienze chimiche, piazza Rinascimento, 6, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 luglio 1987, ore 9;
seconda prova sperimentale con relazione scritta: 24 luglio 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di scienze tossicologiche igienistiche e ambientali, via Santa Chiara, 27, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 luglio 1987, ore 9,15;
seconda prova. metodologia di ricerca su ciascuno dei sottosettori: 30 luglio 1987, ore 9,15.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di scienze chimiche, piazza Rinascimento, 6, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 luglio 1987, ore 9;
seconda prova sperimentale con relazione scritta: 30 luglio 1987, ore 9.

87A5669

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1986, si svolgeranno presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di cassino - via Zamosch - Cassino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 luglio 1987, ore 10;
seconda prova scritta: 23 luglio 1987, ore 9.

87A5703

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Diario delle prove scritte del pubblico concorso a sedici posti di ruolo nella qualifica professionale di collaboratore tecnico

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di ruolo nella qualifica professionale di collaboratore tecnico in prova (terza qualifica funzionale), indetto con delibera del consiglio di amministrazione 22 luglio 1986, n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 198 del 27 agosto 1986, avranno luogo presso il Centro internazionale, Roma (Ergife Hotel Palace), via Aurelia, 619 (largo Mossa) Roma, con il seguente diario:

prova scritta professionale: 23 luglio 1987, ore 13;
prova scritta di lingua inglese: 24 luglio 1987, ore 8.

87A5672

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 12 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

87A5706

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

due posti di assistente medico di neuropsichiatria infantile (per salute mentale);
due posti di assistente medico di psichiatria (per salute mentale);
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria (per la salute mentale);
un posto di primario di neuropsichiatria infantile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 28 del 4 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Catania.

87A5633

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 153 del 3 luglio 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per esami, a tre posti di assistente nel ruolo amministrativo e ad un posto di agente tecnico nel ruolo tecnico; concorso, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di trentatre borse di studio.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 30 giugno 1987, n. 252, concernente: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1987).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 6, lettera *a)*, dove è scritto: «... agli articoli 1 e *3*,», leggasi: «... agli articoli 1 e *4*,» e alla lettera *b)* dove è scritto: «... agli articoli 2 e *4*,» leggasi: «... agli articoli 2 e *5*,».

87A5770

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21.
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221